ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/78/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO ASSICURATIVO

Art. 39

Accordi per la concessione di esoneri dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta

Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' esonerare l'impresa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilita' corretta, se l'Istituto stesso ha concordato con le autorita' di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita' di vigilanza dell'altro Stato membro.

Versione in vigore dal 24 giugno 2001, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
Titolo	VI — Collaborazione con le altre autorità di vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-239-2001/art-39-accordi-per-la-concessione-di-esoneri-dall-obbligo-di-effettuare-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it